



# Assicurazione professionale e clausole claims made

Avv. Laura De Santis

La maggior parte delle assicurazioni sulla responsabilità professionale presenti oggi sul mercato contiene le clausole claims made (ossia “a richiesta fatta”), ragione per cui occorre interrogarsi sulla loro natura e validità alla luce delle più recenti pronunce della Corte di Cassazione.

Iniziamo col ricordare che, con la sentenza a SS.UU. del 6.05.2016 n. 9140, la C.S. è intervenuta a fare chiarezza sul tema, che aveva visto susseguirsi nel tempo sentenze di segno opposto.

In tale importante pronuncia le SS.UU. , partendo dall’esame delle varie tipologie di clausole claims made offerte dalla prassi commerciale, hanno individuato due categorie sostanziali: 1) le clausole c.d. pure che sono destinate a coprire tutte le richieste risarcitorie formulate nei confronti dell’assicurato nel periodo di vigenza della polizza, indipendentemente dalla data di commissione del fatto illecito; 2) le clausole miste o impure che prevedono l’operatività della copertura assicurativa solo quando, sia il fatto illecito e sia la richiesta risarcitoria, intervengano nel periodo di vigenza del contratto, con retrodatazione della garanzia, in taluni casi, alle condotte poste in epoca anteriore (in genere due o tre anni dalla stipula del contratto).



La Suprema Corte, quindi, sottoponendo ad attento esame i diversi orientamenti giurisprudenziali e dottrinari succedutesi nel tempo, è giunta all'enunciazione del seguente principio di diritto:

“Nel contratto di assicurazione della responsabilità civile la clausola che subordina l'operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito, quanto la richiesta risarcitoria intervengano nel periodo di efficacia del contratto o, comunque, entro determinati periodi di tempo preventivamente individuati (c.d. clausola *claims made* mista o impura), non è vessatoria; essa, in presenza di determinate condizioni, può tuttavia essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ovvero, laddove sia applicabile la disciplina di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, per il fatto di determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto; la relativa valutazione, da effettuarsi dal giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata”.

La Corte precisa come in realtà l'ipotesi di applicazione delle norme del Codice del Consumo risulti residuale, giacché le clausole *claims made* afferiscono segnatamente ad assicurazioni professionali in cui ambedue le parti contraenti sono professionisti.

Sulla validità delle clausole *claims made* del primo tipo c.d. pure, che comportano uno spostamento del rischio dall'evento di danno alla denuncia dello stesso, è intervenuta ulteriormente in tempi recenti la Corte di Cassazione con l'ordinanza del 23 novembre 2017 n.27867.

A tale risultato, che ribadisce la piena validità delle clausole *claims made* pure, la C.S. è arrivata, seguendo l'orientamento già espresso nella pronuncia a Sezioni Unite, rilevando che tali clausole non vanno inquadrare nella categoria delle pattuizioni dirette a limitare oppure escludere la responsabilità del debitore, ma fra quelle “volte a meglio descrivere l'oggetto del contratto e, nello specifico, del rischio assicurato”.



Con la clausola claims made pura, infatti, si prescinde dal momento di verifica del fatto illecito, rilevando unicamente che la richiesta risarcitoria da parte del danneggiato avvenga durante la vigenza del contratto.


Tale disposizione, affermano gli Ermellini, appare meritevole di tutela ex art. 1322 c.c. giacché comporta per l'assicurato sia aspetti vantaggiosi che svantaggiosi, in un equilibrato bilanciamento degli interessi delle parti contrattuali.

Nel caso sottoposto all'attenzione della C.S. un notaio ha lamentato il carattere vessatorio della clausola claims made pura, ritenendo che la stessa, limitando la responsabilità a carico dell'assicuratore, risultasse vessatoria e, pertanto, richiedesse per la sua efficacia la specifica sottoscrizione da parte dell'assicurato.

La C.S., seguendo l'orientamento già espresso nella pronuncia a Sezioni Unite, ha ricordato che tali clausole (nella specie, claims made pura) avvantaggiando sia l'assicurato, in quanto dirette a coprire eventi di danno posti in essere anteriormente alla conclusione del contratto, e sia l'assicuratore, escludendo la copertura per le richieste risarcitorie postume, non rientrano nel novero dei casi previsti dall'art. 1341 c.2 c.c. che, stabilendo a favore del solo predisponente una limitazione di responsabilità, necessitano di specifica approvazione per iscritto.

Le pattuizioni de quibus, afferma ancora la C.S., si limitano a descrivere il rischio assicurato e non escludono la responsabilità dell'assicuratore.

Al richiamo effettuato dal notaio ricorrente ad una precedente pronuncia secondo cui “la clausola claims made che escluda le richieste postume è immeritevole di tutela in quanto pone l'assicurato in una posizione di indeterminata soggezione rispetto all'altra (parte)” Cass. 28.04.2017 n.10506, la C.S. afferma che non vi è contraddizione: in quel caso, infatti, la clausola prevedeva la copertura solo se sia il danno cagionato dall'assicurato che la richiesta di risarcimento formulata dal terzo fossero avvenute nel periodo di durata dell'assicurazione, stabilendo così un effettivo sproporzionato vantaggio per l'assicuratore.



In conclusione, secondo la Cassazione, la decisione del giudice di merito che ha valutato meritevole di tutela la clausola claims made pura, ritenendola non vessatoria, risulta corretta.

Alla luce di tale ultima pronuncia della C.S. (sez. III, ordinanza 23.11.2017, n. 27867) si può quindi affermare risolto in senso positivo il dibattito giurisprudenziale relativo alla validità ed efficacia delle clausole claims made di primo tipo c.d. pure, rimangono invece in gran parte irrisolte le problematiche che afferiscono alla seconda categoria delle clausole claims made , quelle cioè miste o impure , su cui dovrà applicarsi, caso per caso, il giudizio di meritevolezza da parte del giudice del merito.